

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C

per la signora **Angela Giuseppa ATTARDO**, nata l'8.02.1969 a Favara (AG) ed ivi residente nella via Francesco Crispi n. 79, C.F. TTRNLG69B48D514H, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in calce, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), entrambi del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 12, ed elettivamente domiciliata presso la pec del primo difensore, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec comunicate al consiglio dell'ordine di appartenenza limblici@avvocatiagrigento.it - francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

- 1. MIUR- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del ministro pro-tempore (C.F. 80185250588);
- 2. USR- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Direttore Generale pro-tempore, con sede in Palermo nella Via Giovanni Fattori, 60 (C.F. 80018500829);
- 3. USR – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Direttore Generale pro- tempore, con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna (C.F. 80062970373).
- 4. AT- Ambito Territoriale per la provincia di Bologna**, in persona del Dirigente pro-tempore con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126 Bologna (c.f.80071250379).



Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Via Guido Reni, 4, 40125 Bologna, pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it.

Resistenti

per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva nella Provincia di Siracusa Sicilia 0026 anche in soprannumero- scuola primaria- posto comune, anziché nella provincia di Bologna Ambito Emilia Romagna 0002, o in subordine nella provincia di Agrigento Ambito Sicilia 0001, 0002, 0003 sulla base del punteggio riconosciuto e delle preferenze espresse.

previo annullamento e/o disapplicazione

del provvedimento del MIUR, comunicato via mail in data 29 luglio 2016, con il quale è stata assegnata su sede definitiva nella provincia di Bologna, della conseguente assegnazione di scuola comunicata via mail in data 24 agosto 2016, nonché del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali negli ambiti siciliani del personale docente per la scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante nella scuola primaria su posto comune e **dal 1° settembre scorso** è titolare presso l'Istituto Comprensivo di Crevalcore (BO), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Giudice del Lavoro (cfr. All n. 1 e 2).
2. La stessa, già iscritta nella graduatoria ad esaurimento per la provincia di Trapani, nell'agosto del 2015 ha partecipato al piano straordinario delle assunzioni



di cui all'art. 1 co. 98 lett. c) l. n. 107/2015, con immissione in ruolo in fase C e con sede provvisoria presso l'I.C. "C. Govoni" di Ferrara (All.n. 3 e 4).

3. La docente è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1/09/2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

4. Per l'a.s. 2016/17 ed ai sensi dell'OM dell' 08.04.2016 n. 241 ha dovuto presentare domanda di mobilità ai fini dell'assegnazione della sede definitiva ed all'uopo ha partecipato alla fase C del programma nazionale di mobilità.

5. La ricorrente ha espresso nella domanda la preferenza per 100 diversi ambiti nazionali (di cui 28 ricompresi nel territorio siciliano) (all. n. 5).

6. Nei mesi di luglio e agosto 2016 il Miur ha comunicato alla ricorrente, a mezzo email, prima l'ambito territoriale, e successivamente il comune e la sede scolastica assegnati: Ambito Emilia Romagna 0002 - sede definitiva per il triennio: I.C. di Crevalcore (cfr. All. n. 1 e 2).

Di seguito si rappresenta la situazione della ricorrente prima e dopo le operazioni di mobilità nazionale:

Ricorrente	Fase di immissione in ruolo	Sede provvisoria assegnata	Sede definitiva per il triennio	Posto
Attardo Angela Giuseppa	Fase C	Ferrara	Crevalcore (BO)	Comune

7. Con vivo stupore, l'odierna ricorrente ha appreso di essere stata trasferita in un ambito indicato solo al numero 30 delle 100 preferenze espresse - pur avendo un punteggio di **punti 32** (+ 6 di punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento) (all. doc. n. 5).

8. La ricorrente, quindi, ha cercato di comprendere che cosa fosse successo ed ha potuto constatare che altri colleghi, con minor punteggio e/o partecipanti alla fase



successiva della mobilità- fase D- hanno, invece, ottenuto gli Ambiti ricompresi nel territorio siciliano indicati per primi tra le preferenze espresse.

Risulta, infatti, dagli atti che diversi docenti- anch'essi su posto comune ed aventi un punteggio inferiore - hanno ottenuto la sede presso gli Ambiti siciliani richiesti prioritariamente dalla ricorrente, tra questi a titolo di esempio:

Insegnante	Punteggio	Ambito assegnato
BELLOMO NICOLINA	19	Sicilia 0002 (AG)
CALDARA ANTONELLA	23	Sicilia 0003 (AG)
ACCARDI CATERINA	24	Sicilia 0027 (TP)
ABATE MARIA AGNESE	24	Sicilia 0004 (CL)
CRAVANA GIUSEPPINA RITA	24	Sicilia 0005 (CL)
D'ANGELO FRANCESCA	23	Sicilia 0025 (SR)
LA ROCCA SILVIA	21	Sicilia 0023 (RG)
VALVO SEBASTIANA	24	Sicilia 0026 (SR)
BARBAGALLO BARBARA	22	Sicilia 0011 (EN)
AMATO LUCIA	23	Sicilia 0017 (PA)
GIANGRASSO SALVATORE	0	Sicilia 0021 (PA)

A fronte della posizione della ricorrente

ATTARDO Angela Giuseppa	32	Emilia Romagna 0002 (BO)
-------------------------	-----------	--------------------------

9. In data 1 settembre 2016 la ricorrente ha preso servizio presso la sede definitiva assegnata.

10. Al fine di scongiurare il suo definitivo spostamento a Crevalcore, la ricorrente ha presentato, altresì, istanza di assegnazione provvisoria per l'as. 2016/2017 nella provincia di Agrigento, ma senza esito positivo (All n. 6).



11. Alla fine del mese di dicembre ed agli inizi del mese di gennaio si sono verificate delle circostanze che impongono la presentazione di un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c connesse alla necessità di dare effettiva e concreta assistenza ai figli minori di cui uno disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Per ovviare alle necessità che si sono presentate, l'insegnante Attardo ha dovuto richiedere ed ottenuto un' aspettativa non retribuita per motivi di famiglia.

12. Il trasferimento a migliaia di chilometri di distanza dal luogo di residenza rischia, infatti, di generare pesanti e negative ripercussioni sulla vita personale, familiare e di relazione della ricorrente; vale, infatti, la pena di rilevare come la docente sia coniugata e madre di due figli minori (rispettivamente di 14 e 8 anni) frequentanti la scuola dell'obbligo presso il comune di residenza.

Dal punto di vista economico, invece, il trasferimento rischia di generare un marcato pregiudizio nei confronti della ricorrente riducendola ad uno stato di vera e propria indigenza.

Tanto premesso in fatto, con il presente atto si impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe per i motivi che di seguito si espongono.

DIRITTO

I

Violazione del ccni sulla mobilità (CCNI, O.M. 08.04.2016 n. 241) ed erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano i trasferimenti del personale docente del comparto scuola. Illegittimità ed Illogicità della condotta amministrativa. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ai sensi dell'art. 97 Cost.

La L. 107/15 cd. Buona scuola ha previsto un piano Straordinario delle assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione per il personale docente ancora precario.



La stessa legge, al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto Piano, all'O.M. n. 241/2016 ed al CCNI sulla mobilità, di fatto è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase C del piano straordinario di cui alla legge citata e, secondo il dettato normativo, ha presentato domanda di mobilità indicando, secondo un preciso ordine di preferenza, 100 diversi ambiti territoriali.

Sul punto, giova ricordare le previsioni di cui alla contrattazione integrativa sulla mobilità (CCNI mobilità 2016), dove all'art. 2 comma 3 è espressamente previsto che:

“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale.” Ed ancora si legge: *“1. Gli assunti nell'a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza** tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*

In tema di preferenze il successivo art. 6 del medesimo CCNI, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli*



ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio".

Orbene, le succitate previsioni normative, non hanno trovato applicazione nel caso de quo posto che gli ambiti territoriali indicati prioritariamente dalla ricorrente sono stati assegnati, del tutto illegittimamente, senza alcuna motivazione ed in contrasto con il criterio meritocratico, a personale docente con punteggio inferiore e/o partecipante ad una fase successiva della mobilità.

L'odierna ricorrente si è trovata nell'impossibilità di comprendere il meccanismo di funzionamento dell'intera procedura, i criteri utilizzati nell'attribuzione della sede definitiva, la motivazione dell'assegnazione di una sede tanto distante dalla residenza rispetto a quella indicata per prima tra le preferenze.

In presenza di un sistema automatizzato di assegnazione, *c.d. algoritmo matematico*, infatti, non è dato sapere, stante la mancanza di verbalizzazione, di pubblicità e l'assenza di criteri che consentano una sorta di controllo incrociato, come e perché ad un soggetto sia stata attribuita una sede piuttosto che un'altra.

Benché nelle tabelle allegate al CCNI del 08.04.2016 si prevedano griglie per la valutazione dei titoli e del servizio, di fatto, si è avuto il paradossale risultato di soggetti immessi nelle stesse fasi del piano straordinario di assunzione, trasferiti con modalità diverse.

Il c.d. algoritmo, si è, dunque, dimostrato fallace sotto diversi profili:

1) In primo luogo, vi è stato il mancato rispetto **dell'ordine delle preferenze e del criterio della vicinanza territoriale o prossimità tra le varie province indicate**: l'O.M. n. 241 all'art. 9 "*Ordine delle preferenze*", comma 10, stabilisce che:

"Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno



delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.

Ed ancora, il comma 17 dello stesso articolo prevede che:

“ il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.”(Allegato C dell'O.M. 241 del 2016).

Nel caso di specie, entrambi i criteri sono stati disattesi considerato che non è stato rispettato né l'ordine delle preferenze indicate, né il criterio della prossimità o vicinanza territoriale.

La questione è stata oggetto di diverse recentissime pronunce a mezzo delle quali i Giudici del Lavoro hanno accertato l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione. In particolare, giova ricordare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/10/2016, che, in accoglimento del ricorso d'urgenza, ha decretato la disapplicazione del bollettino dei trasferimenti.

Degna di nota l'ordinanza del Tribunale di Brindisi, a mezzo della quale, il giudicante *“in accoglimento del ricorso, sospende l'efficacia del provvedimento di assegnazione della ricorrente e per l'effetto ordina all'amministrazione resistente di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto del punteggio vantato negli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza ed il criterio di vicinorietà”* (Trib. Brindisi ord. 19068 del 12/10/2016).

Di analogo tenore la pronuncia del Tribunale di Patti che afferma l'illegittimità delle procedure di mobilità per *“la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del*



provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti, omettendo peraltro il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi” (Trib. Patti ord. del 31/10/2016).

Ed ancora, Tribunale di Napoli, ordinanza del 31/10/2016, a mezzo della quale il giudicante ha statuito che: *“dalla documentazione in atti risulta che l’istante ha indicato come prima preferenza l’ambito della provincia di Caserta 0008 e i concorrenti trasferiti in tale ambito territoriale, pur concorrendo per la stessa fase, per la medesima classe di concorso per la stessa tipologia di posto, avevano un punteggio inferiore [..]. Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito provinciale Caserta 0008 indicato dall’istante quale prima preferenza , a docenti con punteggio inferiore, così violando i principi di correttezza, buona fede, buon andamento e imparzialità della PA di cui all’art. 97 Cost., che governano l’esercizio della funzione pubblica. Per questi motivi il Tribunale accoglie la domanda e per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di assegnare l’istante ad una sede compresa nell’ambito Caserta 0008 ovvero in altro ambito territoriale indicato nella domanda di trasferimento, secondo l’ordine di preferenza indicato dalla ricorrente e tenendo conto del punteggio dalla stessa vantato nonché del criterio della vicinorietà”.*

Venendo al caso de quo, la disponibilità di posti negli ambiti territoriali indicati prioritariamente dalla ricorrente, essendo documentale, è inconfutabile; i vizi della procedura di mobilità sono palesi: alla ricorrente è stata assegnata una sede definitiva triennale nell’ambito Emilia Romagna 0002, **ambito che compare solo al 30° posto tra le preferenze espresse dalla ricorrente nella domanda di mobilità.**

2) L’algoritmo, si è dimostrato fallace, anche sotto un diverso profilo, ossia quello relativo al mancato rispetto **del principio di scorrimento della graduatoria** previsto dall’art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994: nel caso di specie, infatti, ad un punteggio maggiore non corrisponde un maggior favore



(soggetti con punteggi alti trasferiti su sedi lontane, soggetti con punteggi inferiori assegnati a sedi più vicine).

L'art. 28 sopra citato statuisce che *“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”*.

Tale principio deve essere applicato anche al caso di specie, posto che la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr. T.A.R. Napoli-Campania VI, 21/03/2007, n. 2620).

Come più volte ribadito dalla Giustizia Amministrativa, *“il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento”*.

Né può dirsi, nel silenzio della normativa di settore, che il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”* (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2011, n. 5608).

La violazione del principio dello scorrimento della graduatoria è stata, in più occasioni, accertata dai Giudici del Lavoro che hanno ravvisato nella condotta dell'Amministrazione scolastica una palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., oltre che delle disposizioni di cui alla contrattazione



collettiva integrativa sulla mobilità. In particolare, si riporta di seguito l'ordinanza del Tribunale di Trani del 14/09/2016 a mezzo della quale il giudicante ha statuito che: *“dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello della ricorrente, hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendo l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato”*.

Alla luce di quanto esposto, è evidente che tutto il sistema è stato congegnato in maniera tale da apparire ai docenti come oscuro, acausale e completamente sganciato dai tradizionali principi e regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali: **insomma come una sorta di lotteria nazionale.**

Invero, non si comprende se l'assegnazione delle rispettive sedi sia frutto di uno dei tanti errori del sistema (ampiamente denunciati innanzi ai Giudici del Lavoro) o se, invece, sia frutto di scelte amministrative, in questo caso, palesemente illegittime e discriminatorie.

E che le cose non siano andate per il verso giusto, lo si desume anche dall'altissimo numero di conciliazioni accolte dal MIUR con riferimento alla fase C; detta ultima circostanza costituisce piena prova del riconoscimento, da parte dell'amministrazione resistente, dei vizi del sistema.



Per la sola fase C della scuola primaria sono state proposte ed accolte dal MIUR **2641 tentativi di conciliazione** (All. n. 7).

A quanto detto si aggiunga il recente richiamato orientamento della giurisprudenza di merito che, chiamata a pronunciarsi sull'operato dell'amministrazione, ha riconosciuto, in accoglimento delle istanze cautelari, i vizi delle operazioni di mobilità (cfr. anche Trib. Taranto ordinanza del 20/9/2016; Trib. Nocera Inferiore ord. del 19 e 20/10/2016).

3) L'algoritmo si è dimostrato fallace, infine, sotto un **terzo profilo concernente il rispetto dell'ordine di priorità tra le varie fasi e l'individuazione dei posti effettivamente disponibili per ciascuna fase e sottofase del piano straordinario della mobilità.**

Ed invero, è successo di frequente che i docenti partecipanti ad una fase della mobilità siano stati trasferiti in sedi distanti ed indicate per ultime in ordine di preferenza: ciò sul presupposto che mancassero posti disponibili nelle sedi indicate per prime.

Nel caso di specie la ricorrente, partecipante alla fase C della mobilità, è stata trasferita a Crevalcore (prov. di Bologna).

E' evidente che il sistema abbia effettuato uno scorrimento degli Ambiti elencati nell'ordine, individuando il primo posto disponibile da assegnare all'interno della provincia di Bologna; da ciò si evince, come logica conseguenza, che già nella fase C della mobilità e per i soggetti aventi un punteggio di 32 non vi fossero più posti disponibili negli Ambiti territoriali siciliani.

Tale considerazione, tuttavia, risulta sconfessata dai fatti: nella successiva fase D sono risultati posti disponibili assegnati anche a soggetti aventi un punteggio inferiore alla ricorrente.



Orbene, la suddivisione in fasi della procedura di mobilità implica che i soggetti partecipanti ad una fase successiva possano proporre domanda di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili residuati dalla fase precedente.

Ciò si evince in maniera chiara dall'art. 6, comma 2, FASE D, del CCNI Mobilità, laddove è previsto che

*“Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, **proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.*


A conferma di tale assunto depone, altresì, la recentissima giurisprudenza di merito che in un caso del tutto analogo al presente ha riconosciuto che altro docente “pur partecipando alla fase D della mobilità-che in base all'art. 6 co. 2 CCNI mobilità avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimenti su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi assegnare solo gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili, perchè non scelti dagli insegnanti che avevano partecipato alle fasi precedenti- ha ottenuto l'ambito territoriale Puglia 0014, indicato anche dalla ricorrente al n. 21 delle sue preferenze territoriali, alla quale è stato invece assegnato l'ambito territoriale Lombardia n. 0012, in contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 8/4/2016, che impongono di tener conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva” (Tribunale di Como ordinanza del 28/11/2016).

Occorre chiarire che nella FASE D del programma di mobilità hanno proposto domanda gli assunti in Fase 0 e A del piano assunzionale che hanno deciso di non partecipare alla precedente fase A2 (mobilità tra sedi all'interno della stessa provincia), nonché gli assunti da G.M. nelle fasi B e C del piano



assunzionale esprimendo, così, volontariamente preferenze per province di tutto il territorio nazionale.

Per ragioni di chiarezza si riporta la tabella che segue

FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. ⁽¹⁾
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015, che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM.	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. ⁽²⁾
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE.	I docenti assunti in fase B e C da GAE.	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili. ⁽³⁾
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A.	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A. (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali. I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo di permanenza triennale.

www.professionistiscuola.it

Tanto premesso occorre ora passare all'analisi delle posizioni dei docenti che hanno ottenuto una sede all'interno di uno degli Ambiti prioritariamente richiesti dall'insegnante Attardo.

Insegnante	Punteggio	Fase della mobilità	Tipo posto	Ambito assegnato
Baglieri Chiara	29	Fase D	Comune	Sicilia 0026 (SR)

Si tratta di un'insegnante partecipante alla fase successiva del programma ed avente un punteggio inferiore alla ricorrente alla quale è stata assegnata una sede

all'interno di un ambito della provincia di Siracusa (per la ricostruzione della posizione di detta insegnante si veda documentazione allegata_ All. n. 8).

Il risultato finale e paradossale generato dall'algoritmo è stato, quindi, quello di far apparire magicamente dei posti disponibili solo nella fase successiva, con la relativa assegnazione a soggetti non aventi titolo e diritto.

In questo modo è venuta meno perfino la *ratio* della suddivisioni in fasi e sottofasi del piano di mobilità; tale ratio va rintracciata nella necessità di garantire un ordine di priorità tra i partecipanti alle varie fasi e sottofasi.

In base a tale meccanismo, l'odierna ricorrente avrebbe avuto diritto anche all'assegnazione del posto risultato disponibile nell'Ambito 0026 (Siracusa) ed assegnato nella successiva fase D ad una docente con punteggio inferiore.

Rileva sul punto un'ordinanza del Tribunale di Roma che in un caso del tutto analogo al presente ha avuto modo di affermare che *“Dal quadro normativo scaturente dal citato CCNI (in particolare dal citato art. 6) si ricava infatti che i partecipanti alla mobilità attraverso la cd. fase D potevano proporre istanza “nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”. Ciò sta a significare che prima dovevano essere espletate le procedure di mobilità relative alle fasi precedenti (compresa quella C, utilizzata dal ricorrente) e solo successivamente, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, la procedura della fase D; e che pertanto, il posto nell'ambito Sicilia 0026 doveva invece essere assegnato alla [...] (partecipante alla precedente fase C), che lo aveva come detto indicato come 23^ preferenza e che invece si è vista assegnare l'ambito indicato come 30^ preferenza (Lazio 0006)”* (Tribunale di Roma ordinanza n. cron. 15285/2017).

II

In ordine all'O.M. 241/2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017 e all'art. 6 del CCNI “Mobilità”. Discriminazione e disparità di trattamento tra insegnanti- Violazione dell'art. 3 della Costituzione.



Non può essere sottaciuto come l'ordinanza ministeriale n. 241/2016 ed il CCNI sulla mobilità abbiano stravolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo il criterio delle precedenza, del punteggio e dei titoli posseduti con quello dell'originaria provenienza del docente.

In tal senso, l'intera procedura di mobilità ed il relativo esito risultano inficiati da disparità di trattamento.

Nella specie, la discriminazione va individuata, a monte, nel CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 siglato in data 08.04.2016 che all'art. 6 prevede:

“Fase B, par. 2.

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D”.

“Fase C, par. 1.

“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Una previsione di identico tenore è contenuta nell'ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016), laddove, all'art. 9, comma 9 e 10, prevede che:

“9. Nella fase B il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della



provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.

10. Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando fino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.

Così disponendo, il Miur ha consentito agli idonei (e non ai soli vincitori) del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, con relativo diritto all'accantonamento di posti.

Un simile trattamento diversificato risulta ingiustificato posto che, entrambe le categorie di soggetti hanno partecipato al piano straordinario, con relativa immissione in ruolo e stipula di contratto a tempo indeterminato.

Con la stipula del contratto di lavoro tutti i docenti assunti sono stati inquadrati con le medesime mansioni e con la medesima classe di concorso nella scuola primaria; tuttavia, di fatto, in seno alla procedura di mobilità le posizioni degli insegnanti sono state differenziate (così come previsto dall'ordinanza e dal CCNI) in relazione alla diversa provenienza piuttosto che in relazione al punteggio conseguito, prevedendo la partecipazione per fasi differenti, con un accantonamento di posti nella provincia della sede provvisoria solo per i docenti originariamente iscritti nelle graduatorie di merito da concorso.

Questo meccanismo di attribuzione della sede ha fatto sì che ai docenti con un punteggio nettamente inferiore, poiché, semplici idonei al concorso 2012 (e



con un solo anno di servizio) venisse assegnata una sede più favorevole rispetto a soggetti con maggiore punteggio, anzianità anagrafica e di servizio.

Con il suindicato *modus operandi* l'amministrazione ha creato un nuovo criterio di assegnazione (e di scorrimento delle graduatorie) del tutto inedito, limitato nel tempo e circoscritto ad una categoria relativamente ristretta di soggetti (docenti da GM immessi in ruolo in fase C), ed ha finito per ancorare il trasferimento ad un dato di fatto antecedente all'assunzione, anziché al merito.

Orbene, dividere il personale docente in categorie diverse, a seconda delle graduatorie di provenienza, costituisce un criterio discriminatorio, contingente e limitato nel tempo, posto che è stato creato ed applicato ad hoc solo per i docenti partecipanti al piano nazionale di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Una tale impostazione normativa si pone in netta contrapposizione al **principio dello scorrimento della graduatoria ex art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994**, laddove si prevede che le procedure di mobilità vengano suddivise in fasi diverse e successive, e che, all'interno delle singole fasi, un trattamento di maggior favore ed una speciale preferenza vengono accordati agli immessi in fase C da graduatoria di merito, rispetto a docenti immessi nella stessa fase, ma provenienti da graduatorie ad esaurimento.

La questione è stata oggetto di recentissime pronunce dei Giudici del Lavoro che in casi del tutto analoghi al presente hanno accolto i ricorsi d'urgenza precisando che *“altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento”* (Tribunale di Palermo ordinanza del 25/11/2016) ed ancora, ritenendo che *“l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione*



concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi? (Tribunale di Roma - ordinanza n.126364 del 12/12/2016).

E' di tutta evidenza l'irragionevolezza e l'illogicità di un simile sistema in netto contrasto con le regole ordinarie vigenti in materia di trasferimento e graduatorie. Nel caso di specie, per effetto delle disposizioni di cui al CCNI, dai tabulati dei trasferimenti risulta che nelle province e negli ambiti siciliani indicati nella domanda di mobilità numerosi docenti (si veda *supra* tabella esemplificativa) - anch'essi su posto comune - aventi punteggio inferiore alla ricorrente hanno ottenuto la sede presso detti ambiti (cfr. bollettini dei movimenti, all. n. 9).

In definitiva l'odierna ricorrente pur vantando una maggiore anzianità di servizio, anagrafica e un maggior punteggio si è vista "scavalcare" nella scelta delle sedi da soggetti aventi punteggi minimi (anche pari a zero), con palese e grave violazione del criterio meritocratico e del punteggio.

Sul punto è intervenuto di recente il Tribunale di Roma che con ordinanza del 12/12/2016 ha ritenuto non giustificabile l'accantonamento di posti riconosciuto in favore di docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso a cattedre del 2012.

Nella specie, il Giudicante ha ribadito il principio secondo cui le operazioni di mobilità devono osservare il principio del merito, espresso dal punteggio posseduto in graduatoria dai docenti, non potendo questo essere mortificato dall'amministrazione con l'accantonamento di posti in favore di una determinata categoria di docenti.

Dello stesso tenore l'ordinanza del 10/01/2017 a mezzo della quale il Tribunale di Taranto, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, ha sancito che l'individuazione della sede di destinazione *"avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto*



della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

Degna di nota risulta, altresì, una recente ordinanza del Tribunale di Ravenna con la quale si è rilevato che le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a diversificare posizioni analoghe e a disporre una riserva di posti per i docenti provenienti dalle GM “non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze” (Tribunale di Ravenna del 03.02.2017).

Ciò posto, è pacifico che la ricorrente, in assenza delle violazioni evidenziate, considerato il punteggio e l'ordine di preferenza espresso, ben avrebbe potuto ottenere una sede all'interno degli ambiti siciliani richiesti, con conseguente acquisizione della titolarità su sede.

In ragione di quanto esposto si chiede la disapplicazione dell'ordinanza e delle norme del CCNI in commento.

Tutta la procedura di mobilità, infine, viola sotto diversi aspetti il principio di pubblicità e trasparenza che deve regolare l'azione amministrativa:

- in primo luogo perché non è stata predisposta una graduatoria unica nazionale, né eventualmente due graduatorie separate per i soggetti provenienti da GAE e quelli provenienti da GM (**violazione dell'obbligo di redigere una graduatoria**);



- in secondo luogo, perché non si è dato atto del numero delle domande di mobilità volontaria presentate, né di eventuali criteri e/o sotto-criteri nella valutazione delle stesse;

- non esiste un verbale o documentazione che consenta di verificare e ricostruire l'iter motivazionale e decisionale che ha condotto ad un certo risultato ed all'assegnazione delle rispettive sedi.

Tale condotta si concreta nei vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, violazione di legge e disparità di trattamento, con conseguente inosservanza dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi suesposti, ignorando gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria, delle fasi e delle preferenze espresse nell'assegnazione delle sedi a ciascun candidato, ha posto in essere una procedura selettiva viziata, segreta e che non ha tenuto conto del merito.

Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.

Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali



province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

Sul periculum in mora.

Il fumus *boni iuris* è insito nei motivi.

Per quel che concerne il requisito del *periculum in mora*, si rileva che il pregiudizio risulta particolarmente grave e irreparabile; ed infatti:

- la distanza tra Crevalcore e Favara (AG), tenuto anche conto dei costi dei biglietti aerei, è obiettivamente tale da determinare due drastiche alternative: (1) il trasferimento dell'intera famiglia; (2) oppure, lo sradicamento della ricorrente dalla propria famiglia, con la conseguente distruzione del rapporto genitoriale, impedendo all'insegnante Attardo di svolgere il ruolo di educatrice e di assistenza morale verso i figli;
- il trasferimento a Crevalcore dell'intero nucleo familiare risulterebbe insostenibile, inoltre, dal punto di vista economico: lo stipendio mensile di circa € 1.100 dovrebbe essere utilizzato per spese di affitto, condominio, luce, gas e mantenimento dell'intero nucleo familiare, composto, peraltro, da due soggetti minori che necessitano di cure e visite specialistiche abbastanza onerose.

Il trasferimento ad oltre **1.333 chilometri di distanza dal luogo di attuale residenza** rischia, di generare pesanti e negative ripercussioni sullo stato di salute e sulla vita personale, familiare e di relazione della ricorrente; vale, infatti, la pena di rilevare come la docente sia coniugata e madre di 2 figli minori (All n. 10).

In particolare negli ultimi mesi vi è stato un serio aggravamento delle condizioni di salute del figlio Gabriele, portatore di handicap (All. n. 11).



Il minore è affetto da una malattia degenerativa della vista che lo sta portando ad una perdita progressiva della sua autonomia.

Dalle certificazioni mediche che si allegano risulta che la miopia di Gabriele è arrivata a -18 gradi in entrambi gli occhi e che il fenomeno di progressiva cecità è inarrestabile con rischio di distacco della retina (CFR documenti allegati, All. n. 12); gli stessi medici che seguono il caso certificano la necessità che il ragazzo venga assistito dalla madre per lo svolgimento delle attività didattiche e della vita quotidiana.

L'ultima visita specialistica di fine dicembre certifica un peggioramento della vista con perdita di ulteriore visus di 4 gradi (All. n. 13).

E' chiaro che il trasferimento in una sede così distante impedisce alla madre di provvedere agli immediati bisogni della prole, con conseguente danno sullo sviluppo, sulla salute e sulla personalità dei minori e con ricadute negative sulla vita di tutta la famiglia.

A ciò si devono aggiungere le gravissime difficoltà economiche alle quali la ricorrente verrebbe ulteriormente esposta a seguito del definitivo trasferimento nella provincia di Bologna.

Invero, tale affermazione non appare esagerata se si considera che, a fronte di un reddito medio mensile di circa € 1100, la stessa si troverebbe ad affrontare spese di mantenimento, affitto e trasporto; quest'ultime, particolarmente ingenti se si considera la necessità della stessa di tornare di frequente in Sicilia per raggiungere il nucleo familiare ed assistere i figli minori.

Il coniuge della ricorrente, inoltre, è da tempo disoccupato e privo di reddito.

Va rilevato, inoltre, che per giurisprudenza consolidata, *“in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore **comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione**”* (Trib. Roma 26 gennaio 2000, in DL, 2000, p. 400).



In particolare, “*Può integrare "periculum in mora" idoneo a giustificare l'emissione di un provvedimento d'urgenza lo sradicamento della lavoratrice e della figlia minore dall'ambiente sociale di riferimento, e il conseguente sconvolgimento delle condizioni di vita personali e familiari, che consegue al trasferimento illegittimo*” (Trib. Milano 23 ottobre 2012, in DL, 2012, p. 1024).

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

all'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa di volere:

1. Previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, su sede definitiva nella Provincia di Siracusa Ambito Sicilia 0026 anche in soprannumero- scuola primaria- posto comune, anziché nella provincia di Bologna Ambito Emilia Romagna 0002, o in subordine nell'Ambito Sicilia 0001, 0002, 0003 Agrigento o in un altro ambito siciliano, seguendo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e tenuto conto del punteggio;
- 2) Ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Siracusa o in subordine nella provincia di Agrigento o negli altri ambiti richiesti (seguendo l'ordine indicato nella domanda di partecipazione al piano straordinario di mobilità), con conseguente stipula di contratto triennale presso una scuola dell'ambito di destinazione;
- 3) Condannare le resistenti alle spese del presente giudizio con distrazione a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.



Ai fini della procedibilità del presente ricorso, si dichiara che l'oggetto e le conclusioni dell'eventuale giudizio di merito saranno le medesime del ricorso cautelare.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione che si allega.

Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

I sottoscritti Avv.ti Giuseppe Limblici e Francesca Palumbo, ai fini della notifica del presente ricorso ai controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con indicazione delle parti e sunto dei motivi, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

Si allegano in copia:

1. E-mail assegnazione ambito del 29.07.2016;
2. E-mail assegnazione sede scolastica del 24.08.2016;
- 3 Proposta di assunzione in fase C;
4. Contratto di lavoro a tempo indeterminato del 01/12/2015 (sede provvisoria);
5. Domanda di mobilità docente e convalida;
6. Domanda di assegnazione provvisoria;
7. Estratto file nazionale tentativi di conciliazione in fase C;
8. Documentazione attestante posizione insegnante fase D;
9. Bollettini dei movimenti a.s. 2016/17, scuola primaria per le province di Agrigento, Trapani, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Palermo, Catania ed Enna;
10. Certificati di nascita figli minori;
11. Verbale di accertamento dell'handicap figlio minore;
12. Certificati medici vari del figlio minore;
13. Certificato medico specialistico del 19.12.2016;



- 14. Dichiarazione dei redditi anno 2016;
- 15. Certificato stato di famiglia;
- 16. File nazionale movimenti in fase D, scuola primaria;
- 17. CCNL Mobilità;
- 18. O.M. n. 241 del 2016.

Favara, 7 marzo 2017

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

